

Allegato A



Comune di Trieste

**Regolamento per l'istituzione e la disciplina
dell'Imposta di Soggiorno**

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 12 del 29.03.2018**

Indice

<i>Articolo 1 – Oggetto del regolamento-----</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta-----</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 3 – Soggetto passivo, responsabile e soggetto attivo dell'imposta-----</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 4 – Esenzioni-----</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 5 – Applicazione periodica dell'imposta-----</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 6 – Misura dell'imposta-----</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 7 – Obblighi dei soggetti passivi-----</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 8 - Obblighi dei soggetti gestori delle strutture ricettive-----</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 9 – Versamenti-----</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 10 – Disposizioni in materia di accertamento-----</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 11 – Sanzioni-----</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 12 – Interessi-----</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 13 – Riscossione coattiva-----</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 14 – Rimborsi-----</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 15 – Contenzioso-----</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 16 – Disposizioni transitorie e finali-----</i>	<i>10</i>

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Trieste nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, delle disposizioni contenute nell'articolo 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 17 luglio 2015, n. 18.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. Decorsi sessanta giorni dall'approvazione del presente regolamento è istituita l'imposta di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli investimenti, i servizi e gli interventi previsti dall'articolo 10 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 17 luglio 2015, n. 18, come modificata dalla legge regionale Friuli-Venezia Giulia 9 dicembre 2016, n. 21 e dal relativo regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 ottobre 2017, n. 0244/Pres. Gli interventi di spesa sono individuati in sede di approvazione dei documenti programmatici e di bilancio dell'Ente. L'intesa prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 ottobre 2017, n. 0244/Pres. può essere modificata, su richiesta del Comune, in base a nuovi programmi e/o obiettivi dell'Amministrazione.

2. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere e alberghi diffusi, campeggi, aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan, villaggi turistici, residence, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast – chambre et petit déjeuner), agriturismi, strutture di turismo rurale, altre strutture turistiche a carattere sociale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ubicate nel territorio del Comune di Trieste.

Articolo 3

Soggetto passivo, responsabile del riversamento e soggetto attivo dell'imposta

1. Il soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.

2. Sono esclusi dall'imposta i soggetti iscritti all'anagrafe della popolazione residente e gli iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) del Comune di Trieste a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 ottobre 2017, n. 0244/Pres.

3. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21

giugno 2017, n. 96, è responsabile del pagamento dell'imposta nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento in capo ai gestori delle strutture ricettive.

4. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Trieste.

Articolo 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) i minori fino al compimento del diciottesimo anno di età;
- b) i volontari della protezione civile e della croce rossa in occasione di eventi calamitosi;
- c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- d) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di due accompagnatori per minore degente;
- e) le persone con disabilità pari o superiore al 80% la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana o di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri;
- f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati e che alloggiano gratuitamente (complimentary room);
- g) il personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze dell'Ordine in operazioni di servizio nel territorio dei Comuni appartenenti all'Uti giuliana;
- h) gli operatori turistici che alloggiano gratuitamente (complimentary room);

2. L'esenzione di cui alle lettere a), b), f), g), e h) del precedente comma 1 è riconosciuta, a pena di decadenza, previo rilascio al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione, da parte del soggetto passivo o del genitore, tutore o responsabile del minore per le esenzioni di cui alla lettera a), resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 su modello messo a disposizione del Comune. Le esenzioni di cui ai punti c) e d) del precedente comma 1 sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita attestazione, rilasciata dalla struttura sanitaria, con l'indicazione delle generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero o, qualora l'attestazione non sia disponibile al momento del pagamento dell'imposta, da un'autocertificazione contenente i medesimi dati di cui alla lettera a). Il gestore della struttura ricettiva deve conservare la documentazione prevista dal presente comma fino al quinto anno successivo a quello di presentazione con obbligo di esibirla al Comune in ipotesi di controllo.

Articolo 5

Applicazione periodica dell'imposta

1. L'imposta è applicata per l'intero anno solare.

Articolo 6

Misura dell'imposta

1. Per l'anno 2018 l'imposta è stabilita nella seguente misura:

a) euro 2,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive alberghiere a 5 stelle;

b) euro 2,20 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive alberghiere a 4 stelle;

c) euro 2,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive alberghiere a 3 stelle;

d) euro 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive alberghiere a 2 stelle;

e) euro 1,20 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive alberghiere ad 1 stella;

f) euro 2,20 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive extralberghiere (unità abitative ammobiliate ad uso turistico cosiddette case vacanze) a 4 stelle;

g) euro 2,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive extralberghiere (unità abitative ammobiliate ad uso turistico cosiddette case vacanze) a 3 stelle;

h) euro 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive extralberghiere (unità abitative ammobiliate ad uso turistico cosiddette case vacanze) a 2 stelle;

i) euro 1,20 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive extralberghiere (unità abitative ammobiliate ad uso turistico cosiddette case vacanze) a 1 stella;

l) euro 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in affittacamere;

m) euro 1,50, al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in Bed &Breakfast, categoria superior;

n) euro 1,30 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in Bed &Breakfast, categoria comfort;

o) euro 1,20 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in Bed &Breakfast, categoria standard;

p) euro 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in campeggi ed aree attrezzate riservate alla soste delle autocaravan;

q) euro 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in tutte le altre strutture di cui all'articolo 2.

2. A partire dall'anno 2019 la misura dell'imposta è modificabile con apposito atto della Giunta Comunale.

3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi purché nella medesima struttura ricettiva.

Articolo 7

Obblighi dei soggetti passivi

1. L'obbligo di presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti passivi è assolto con il pagamento del tributo. Il soggetto passivo è tenuto a conservare la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva, a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato effettuato, a norma dell'art.1, comma 161, della legge 296/06.

2. Il soggetto passivo che si rifiuta di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva l'apposito modulo predisposto dal Comune.

Articolo 8

Obblighi dei soggetti gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a richiedere l'assolvimento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano (soggetti passivi) presso le proprie strutture ricettive ed a riversare e rendicontare al Comune il relativo incasso.

2. Ai fini del precedente comma 1 i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a:

a) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante ed a rilasciare la relativa quietanza;

b) presentare al Comune una dichiarazione trimestrale in cui dovranno essere indicate le informazioni necessarie per la determinazione dell'imposta da versare e per l'effettuazione dei relativi controlli, secondo le seguenti modalità:

- in via telematica, utilizzando il gestionale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale;
- in modalità cartacea, su modulistica predisposta dal Comune, presso gli sportelli di Esatto Spa;
- in formato elettronico firmato digitalmente, su modulistica predisposta dal Comune, da inviare all'indirizzo PEC di Esatto Spa.

La presentazione di detta dichiarazione deve essere effettuata entro il giorno 20 del mese successivo alla chiusura del relativo trimestre solare di riferimento. I trimestri oggetto di dichiarazione sono i seguenti: 01 gennaio-31 marzo; 01 aprile-30 giugno; 01 luglio-30 settembre; 01 ottobre-31 dicembre. Per periodi di pernottamento che comprendono due differenti trimestri, si considera il trimestre in cui il soggetto passivo effettua il versamento. La dichiarazione va presentata anche nel caso in cui nel trimestre di riferimento non vi siano pernottamenti assoggettati all'imposta;

c) riversare al Comune, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento, l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre oggetto di dichiarazione con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale di seguito meglio specificate; in caso di invio via PEC della dichiarazione, Esatto Spa, caricata la dichiarazione stessa sul gestionale dell'imposta di soggiorno, liquiderà l'imposta

dovuta trasmettendo, sempre via PEC, il codice univoco per il pagamento tramite PagoPa entro il giorno 25 del mese successivo al trimestre solare di riferimento;

d) richiedere all'ospite che si rifiuti di versare l'imposta di compilare l'apposito modulo predisposto dal Comune.

e) compilare direttamente l'apposito modulo predisposto dal Comune nel caso in cui l'ospite si rifiuti di compilare il modulo di cui alla precedente lettera d) (in tal caso la segnalazione del rifiuto deve essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva).

3. I gestori delle strutture ricettive dovranno conservare copia di tutta la documentazione di cui al comma 2 del presente articolo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione e il riversamento sono stati effettuati con obbligo di esibirla al Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta riscossione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune.

4. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati ad informare i propri ospiti riguardo all'esistenza dell'imposta di soggiorno, mediante esposizione di apposita cartellonistica che contenga indicazioni relative all'applicazione dell'imposta, all'entità applicabile nella struttura, nonché alle esenzioni previste. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online.

5. Con la dichiarazione di cui al precedente comma 2, lettera b), i gestori delle strutture ricettive comunicano al Comune:

- il numero dei soggetti passivi (ospiti) che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, assoggettati all'imposta, ed il relativo numero di pernottamenti;

- il numero dei soggetti passivi esenti o esclusi (ospiti) che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre ed il relativo numero di pernottamenti;

- il numero dei soggetti passivi (ospiti) che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, e che si sono rifiutati di versare l'imposta e hanno compilato il modulo di rifiuto al versamento ed il relativo numero di pernottamenti;

- il numero dei soggetti passivi (ospiti) che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, e che si sono rifiutati di versare l'imposta e di compilare il modulo di rifiuto al versamento ed il relativo numero di pernottamenti;

- l'imposta dovuta e quella versata;

- ogni ulteriore informazione utile ai fini dell'applicazione dell'imposta.

6. Nel caso di compilazione della dichiarazione in forma cartacea la stessa dovrà essere presentata agli sportelli di Esatto S.p.A. mediante l'utilizzo della modulistica predisposta dal Comune. In questo caso, presso gli stessi sportelli della società di riscossione, i soggetti gestori delle strutture ricettive potranno provvedere a versare l'imposta mediante il sistema PagoPA.

7. I gestori delle strutture ricettive sono, altresì, tenuti a rendere al Comune il conto giudiziale della gestione entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello di riferimento.

Articolo 9

Versamenti

1. I soggetti passivi corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse con indicazione delle generalità del soggetto passivo d'imposta, del periodo per il quale è stato effettuato il versamento, dell'importo giornaliero e di quello complessivamente dovuto, nonché dell'attestazione di avvenuto pagamento. Copia della quietanza deve essere conservata dal gestore della struttura ricettiva fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di rilascio, con obbligo di esibirla al Comune in ipotesi di controllo.

2. Il gestore della struttura ricettiva provvede al successivo riversamento al Comune delle somme riscosse entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento. Il riversamento è effettuato, a seguito di autoliquidazione attraverso il gestionale messo a disposizione dal Comune:

- a) a mezzo del canale PagoPA;
- b) tramite soggetti abilitati (banche, uffici postali o tabaccai) al canale PagoPA;
- c) presso gli sportelli di Esatto S.p.A. direttamente sul canale PagoPA.

Articolo 10

Disposizioni in tema di accertamento

1. Per l'accertamento dell'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le spese di notifica dell'atto di accertamento di cui al citato art.1 comma 161 della legge 296/06 sono addebitate nello stesso atto di accertamento.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

- a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 11

Sanzioni

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

a) per l'omessa, incompleta, infedele o tardiva dichiarazione, di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 8 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 500 per ogni singola violazione;

b) per l'omesso o parziale riversamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 8 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 500 per ogni singola violazione ;

c) per la violazione degli obblighi di cui al comma 2, lettere d) ed e) dell'articolo 8 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 500 per ogni singola omissione ;

d) per la violazione degli obblighi di conservazione della documentazione presentata dai soggetti passivi di cui al comma 2 dell'articolo 4 e della copia delle quietanze di cui al comma 1 dell'articolo 9 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 500 per ogni singola omissione;

e) per la violazione all'obbligo di informazione di cui al comma 4 dell'articolo 8 del presente regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 100 per ogni singola contestazione;

3. Le sanzioni di cui al precedente comma lettere a) e b) sono irrogate per ogni trimestre in cui la dichiarazione e/o il riversamento siano stati omessi o resi in maniera incompleta e/o infedele e/o tardiva.

4. L'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 2 non esonera dal riversamento dell'imposta omessa.

5. La sanzione di cui al precedente comma 2 è applicata secondo le disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, in particolare in relazione all'appropriazione di denaro spettante alla Pubblica Amministrazione nonché la responsabilità di fronte alla Magistratura Contabile.

Articolo 12

Interessi

1. Sull'imposta non versata si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 13

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Articolo 14

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Articolo 15

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 16

Disposizioni transitorie e finali

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, gli obblighi dei soggetti gestori delle strutture ricettive relativi alla dichiarazione ed il riversamento dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 8, comma 2, lettera b) e c), relativi al secondo trimestre 2018 sono differiti al 31/10/2018 in concomitanza con gli obblighi dichiarativi e di riversamento dell'imposta di soggiorno relativa al terzo trimestre 2018.